



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese Presidente f.f.

dott. Guido Petrigni Consigliere

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 40/A/2024

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **6884** del registro di Segreteria, depositato in data 18 luglio 2023, promosso da:

- **Procura regionale** presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana

contro:

- **ZUMPANI Luigi**, nato a Palermo il 4 marzo 1953, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Gentile Alletto del Foro di Palermo (p.e.c.: salvatoregentile@pecavvpa.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, in piazza Virgilio n. 15.;

per la riforma

della sentenza n. 195/2023 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, decisa nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 e pubblicata il 6 aprile 2023, non notificata.

Esaminati gli atti e documenti di causa

Uditi, all'udienza del 14 dicembre 2023, il V.P.G., dott.ssa Maria Luigia

Licastro per il Pubblico ministero e l'Avvocato Salvatore Gentile Alletto

per l'appellato.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale regionale il 10 novembre 2022, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il dott. Luigi Zumpani per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di euro 340.678,16 in favore dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo, oltre accessori e spese legali, per il risarcimento del danno patito dalla Sig.ra *Omissis*, successivamente ristorato dall'ASP di Palermo, a causa di un episodio di *malpractice* sanitaria, già oggetto di giudicato penale di condanna.

La Procura attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, ricostruiva la vicenda fattuale, ripercorrendone gli snodi essenziali, per come segue.

Il giorno 3.8.2010, la *Omissis*, di anni 20, giunta alla trentanovesima settimana di gravidanza, accompagnata da un'amica e da un'educatrice della Comunità alloggio presso la quale era ricoverata, si era presentata presso l'Ospedale civico di Partinico, verso le ore 24.00, lamentando dolori al ventre. Il dott. Zumpani, medico di turno del reparto di Ostetricia e Ginecologia, eseguito il tracciato cardiotocografico del feto, non ritenendo che vi fossero gravi segni di sofferenza fetale, somministrava alla gestante un antidolorifico e la dimetteva con l'indicazione di tornare in ospedale la mattina dopo o

anche prima, in caso si manifestassero altri dolori; il sanitario trascurava però di informare i medici del turno seguente, non lasciando alcuna consegna in merito alla giovane gestante.

Costei, presentatasi il tardo pomeriggio del 4.8.2010 presso il nosocomio, non aveva trovato lo Zumpani (il quale aveva finito il proprio turno di lavoro) e dopo una lunga attesa, veniva invitata ad andare via, dato che tutti i medici erano impegnati nella gestione delle urgenze.

Alle ore 05,45 circa del 05.08.2010, la *Omissis* (che ricordava di avere sentito muovere la bambina fino alle ore 14,00 del 04.08.2010) accusando un forte dolore al ventre e riscontrando delle perdite, si faceva nuovamente accompagnare all'ospedale di Partinico ove, alle ore 06,30 circa, veniva visitata dal medico di turno del reparto di Ostetricia e Ginecologia da cui apprendeva che il feto non era più vivo; alle ore 14,30 dello stesso giorno la gestante veniva quindi sottoposta ad un parto cesareo al termine del quale veniva confermato che la bambina, *Omissis*, era deceduta.

Il giorno seguente il feto veniva sottoposto ad ispezione cadaverica, al cui termine il Dr. Massimo Grillo, nominato Consulente tecnico del Pubblico ministero penale, concludeva che il decesso del feto era da ricondursi ad arresto cardiocircolatorio da morte intrauterina fetale avvenuta verosimilmente, all'incirca, 24 ore prima.

Il dott. Zumpani Luigi veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 17 della L. n. 194/1978 (procurato aborto), con sentenza n. 5547 del 25.11.2013 della terza Sezione penale del Tribunale di Palermo,

perché, in qualità di medico di turno in servizio presso la Divisione di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale Civico di Partinico, non aveva valutato correttamente i risultati del tracciato cardiotocografico effettuato alla gestante *Omissis*, da cui si traevano oggettivi ed evidenti segni di sofferenza fetale, e non aveva perciò provveduto ad estrarre tempestivamente il feto mediante parto cesareo. Tali omissioni avevano cagionato la morte di *Omissis*, intervenuta in utero a causa di una sofferenza ipossico — ischemica acuta secondaria a villite a eziologia sconosciuta, per come successivamente accertato.

Per tali addebiti il dott. Zumpani veniva quindi condannato alla pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento del danno in favore della sig.ra *Omissis*, costituitasi parte civile, per la cui liquidazione le parti venivano rimesse al giudice civile; al condannato veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato al pagamento della somma di euro 20.000, liquidata a titolo di provvisoria.

L'appello proposto dal dott. Zumpani veniva definito dalla IV Sezione Penale della Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1153 dell'11.03.2015, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, eliminava la condizione del pagamento della provvisoria, confermando nel resto l'impugnata sentenza; il successivo ricorso per cassazione veniva rigettato con sentenza n. 30889 del 04.02.2016 della Quinta Sezione Penale della Corte suprema di cassazione.

In sede civile, la sig.ra *Omissis* conveniva in giudizio l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, che, per i medesimi fatti ora descritti, con sentenza n. 5990 del 16.11.2016 della Terza Sezione Civile del

Tribunale di Palermo, subiva condanna al risarcimento del danno patito da parte attrice, quantificato nella somma di euro 355.943,82, oltre accessori e spese del giudizio. In particolare, il giudice civile, nel determinare il danno arrecato alla sig.ra *Omissis*, valorizzava la natura del fatto illecito, integrante anche l'illecito penale, il rilevante grado della colpa medica e la circostanza che si trattasse di una donna di 20 anni alla prima gravidanza con un particolare vissuto; in applicazione quindi dei parametri di liquidazione delle tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano per l'anno 2014, liquidava il massimo importo ivi previsto per il decesso di un figlio.

In pendenza dell'appello proposto dall'ASP avverso la suddetta sentenza, la *Omissis* procedeva con atto di pignoramento presso terzi contro l'amministrazione debitrice ed il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 09.07.2017, assegnava al creditore procedente il credito dichiarato dal terzo pignorato Banca Nazionale del lavoro, calcolato in euro 360.587,09, oltre interessi.

Seguivano pertanto i bonifici bancari del 20.07.2017, con cui la BNL provvedeva al pagamento di euro 357.548,84 a favore della sig.ra *Omissis*, e di euro 1.564,66, al lordo della ritenuta d'acconto, a favore di ciascuno dei due difensori, Avv. Marretta e Avv. Tumbiolo, per un esborso complessivo a danno dell'ASP di euro 360.678,16.

La Procura attrice, preso atto della circostanza dell'avvenuto pagamento da parte del dott. Zumpani della provvisoria di euro 20.000 in favore della *Omissis*, non ritenendo accoglibili le argomentazioni difensive formulate dall'incolpato in sede

preprocessuale, lo citava in giudizio contestandogli di avere provocato un pregiudizio erariale all'ASP di appartenenza di euro 340.678,16, pari alla somma oggetto del risarcimento riconosciuto alla *Omissis* dedotta la provvisionale di cui sopra.

Il Collegio di prime cure, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 651 c.p.p., accoglieva la prospettazione attorea e, disattendendo tutte le eccezioni e le argomentazioni difensive, condannava lo Zumpani a rifondere l'ASP danneggiata della somma di euro 80.000. La consistente rimodulazione dell'importo addebitato al sanitario è stata il frutto di una considerazione critica, espressa dalla Sezione di primo grado, sull'impiego delle tabelle del Tribunale di Milano effettuato dal giudice civile. Nello specifico, nel giudizio risarcitorio civile erano stati utilizzati i criteri relativi alla perdita del figlio laddove, ad avviso della Sezione territoriale, il feto non è da paragonare al bambino, in termini di rapporto affettivo instaurato con la madre, sicché le ricadute emotive derivanti dalla perdita del feto non sarebbero affatto raffrontabili a quelle conseguenti alla perdita di un bambino.

Il Collegio, reputando che l'Amministrazione avrebbe dovuto risarcire il minore importo di 100.000 euro, ha addebitato tale somma al dott. Zumpani e, detratti i 20.000 euro già corrisposti a titolo di provvisionale, lo ha condannato al pagamento di euro 80.000,00.

2.1. La Procura regionale ha tempestivamente appellato la sentenza affidandosi ad un unico motivo di gravame concernente l'erronea quantificazione del danno erariale.

Ad avviso dell'appellante, il primo giudice avrebbe errato a

rideterminare, in misura significativamente inferiore, la pretesa risarcitoria azionata dal requirente, dovendo il Collegio tenere conto unicamente degli esborsi effettuati dall'ASP in esecuzione della sentenza del giudice civile; l'errore, quindi, in cui sarebbe incorsa la Sezione territoriale consiste nell'avere ipotizzato un diverso risarcimento del danno a cui avrebbe dovuto essere condannata l'ASP se il giudice civile avesse utilizzato altri criteri, ritenuti dal Collegio più corretti. A detta di parte appellante, la sentenza ha poi inammissibilmente svolto delle considerazioni sull'insufficienza del corredo probatorio offerto dalla *Omissis* nel giudizio civile e sulle condizioni personali di costei, formulando altresì ipotesi sugli esiti di un eventuale ricorso in cassazione avverso le statuizioni relative alla quantificazione del danno, peraltro confermate dal giudice civile di appello.

Secondo la Procura regionale, il giudice contabile non può procedere alla quantificazione del danno subito dal terzo danneggiato, ambito di esclusiva competenza del giudice civile, dovendo unicamente valutare se quel danno sia o meno imputabile al dipendente convenuto nel giudizio contabile, sotto il profilo del nesso causale e della condotta realizzata; nel caso di specie, la stessa Sezione di primo grado aveva peraltro escluso il concorso causale di altri soggetti non citati in giudizio.

Alla luce di tali considerazioni, richiamando tutte le contestazioni formulate in primo grado, l'appellante pubblico ha concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza appellata e la condanna del dott.

Zumpani al risarcimento del danno erariale indiretto nella misura di complessivi euro 340.678,16.

2.2. L'appellato si è costituito, per il tramite dell'Avv. Salvatore Gentile Alletto, con memoria depositata il 23.11.2023, per chiedere la reiezione dell'appello della Procura regionale. Allo scopo, ha richiamato le difese spiegate in primo grado esponendo quanto segue.

a) Vanno esclusi sia il nesso causale tra la condotta dell'appellato e il danno sia la colpa grave, in quanto il medico ha avuto contatti con la gestante unicamente in occasione della visita eseguita il 04.08.2010 alle ore 00,30 circa. Successivamente, quando la *Omissis* si è nuovamente recata in ospedale, non è stata visitata né ha effettuato il tracciato cardiocografico perché tutti i medici erano impegnati in sala parto ed in sala operatoria. Inoltre, risulta che le pazienti in lista per la visita di controllo erano state invitate a trattenersi in reparto, in attesa della possibilità di eseguire i programmati esami e che la *Omissis*, invece, aveva preferito non aspettare, sicché si era ripresentata in ospedale solo la mattina dopo, il 05.08.2010, alle ore 05,45, quando, in seguito ai controlli strumentali ed alle visite eseguite dai sanitari di turno, si riscontrava la mancanza di battito cardiaco fetale.

A detta della difesa, risulterebbe provata l'interposizione, nella vicenda in esame, delle condotte di altri dipendenti dell'ospedale, non citati in giudizio, che hanno avuto un ruolo determinante nella produzione del danno posto che, quando l'appellato ebbe a visitare la gestante, il feto era ancora vivo e vitale e che alla *Omissis* era stato prescritto di ritornare in ospedale per un nuovo controllo la mattina seguente o,

anche prima, in caso di malessere.

È stato inoltre rimarcato che l'appellato non è stato coinvolto nel giudizio civile e che l'ASP, dal suo canto, non ha opportunamente esposto e valorizzato le tesi favorevoli al sanitario, conducendo così ad una quantificazione del danno in favore di controparte in misura abnorme, perché basata su un parametro non corretto, come opportunamente messo in luce dal giudice contabile.

È stata, infine, disattesa, dal Collegio di primo grado, la richiesta di procedere ad un approfondimento istruttorio che avrebbe evidenziato le responsabilità di altri soggetti nella fattispecie in questione.

b) Sotto altro profilo, la difesa dell'appellato ha sostenuto l'intervenuta estinzione del debito per effetto del bonifico bancario di euro 94.732,98, eseguito dal dott. Zumpani il primo giugno 2023, in favore dell'ASP di Palermo, in esecuzione della sentenza di primo grado della Corte dei conti. A fronte del suddetto versamento, l'amministrazione ha rilasciato quietanza, ai sensi dell'art. 1199 c.c., dichiarando che con esso *“il dott. Zumpani ha estinto ogni sua obbligazione nei confronti dell'A.S.P. di Palermo”*.

c) In merito alla quantificazione del danno, la difesa concorda con i giudici di primo grado sull'erronea valutazione compiuta dal Tribunale civile, in assenza di contraddittorio con l'odierno appellato, non coinvolto in quel giudizio.

Conclusivamente, l'appellato ha chiesto di volere preliminarmente dichiarare l'estinzione del credito dell'ASP e di rigettare l'appello della Procura regionale, con conferma della sentenza oggetto di gravame.

All'udienza del 14 dicembre 2023, le parti hanno concluso come da verbale, riportandosi ai propri atti scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. La questione oggetto del presente giudizio di appello riguarda una fattispecie di responsabilità per danno indiretto derivante dal pagamento, in esecuzione della sentenza del giudice ordinario (n. 5990 del 16.11.2016 del Tribunale Civile di Palermo), del risarcimento del danno arrecato ad una paziente per un'ipotesi di *malpractice* sanitaria, consistente in un trattamento medico non idoneo praticato alla stessa.

2. Nella decisione dell'odierno gravame, articolato in un'unica doglianza, viene sostanzialmente in rilievo la questione dei rapporti tra il giudizio contabile e quello civile i quali, come costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile, sono governati dai principi dell'autonomia e della separatezza e ciò anche nel caso, come quello di specie, di c.d. danno indiretto, in cui accade più frequentemente che si verifichino dei contatti tra i due giudizi (*ex multis*, Sez. II app. n. 118/2007).

In tale prospettiva, è stato altresì affermato che la Corte dei conti, nell'ambito del proprio giudizio di responsabilità, può trarre dalla controversia dedotta innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria utili elementi di cognizione senza che la decisione assunta in altro plesso giudiziario spieghi effetto vincolante nel processo contabile, rimanendo il giudice libero di accertare e valutare tutti i fatti allegati dall'accusa

erariale ai fini della pronuncia circa l'*an* o il *quantum* della contestata responsabilità amministrativa (cfr., tra le pronunce più risalenti, Sez. I app. n. 161/1990 e n. 166 del 1994 e, tra le più recenti, Sez. III app. n. 380/2016).

Del tutto diversi si configurano infatti il *petitum* e la *causa petendi* nel processo innanzi alla Corte dei conti rispetto al giudizio civilistico, ove si consideri che innanzi al giudice contabile si è convenuti non già per il danno arrecato al terzo bensì per quello cagionato alla pubblica amministrazione, di talché la relativa obbligazione trova fondamento nello specifico ordinamento pubblicistico (art. 18 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), del tutto peculiare rispetto alla disciplina che rileva nel giudizio civile (cfr. Sez. I app. n. 166/1994).

Va altresì rimarcato che, nel caso di specie, la sentenza civile che ha condannato l'ASP di Palermo al risarcimento del danno, non fa stato nei confronti dell'odierno appellato, per i limiti soggettivi del giudicato (art. 2909 cod. civ.), essendo il sanitario rimasto estraneo a quel giudizio.

Ad avviso del Collegio, non merita, quindi, censura l'operato della Sezione territoriale che, liberamente valutando i fatti descritti nella richiamata decisione, è pervenuta ad una conclusione differente rispetto a quella fatta propria dal giudice civile, essendo diversi e non coincidenti i criteri di imputazione nei due giudizi.

Ritenuta sussistente la responsabilità del convenuto per avere agito con colpa grave, respingendo con ciò le argomentazioni difensive sulla carenza del nesso causale e del requisito soggettivo, il Collegio di

prime cure ha condotto un autonomo accertamento dei presupposti della responsabilità azionata dalla Procura regionale, pervenendo ad una diversa quantificazione del danno da porre a carico dell'agente convenuto in giudizio.

È noto, infatti, che l'avvenuto risarcimento del danno al terzo da parte della pubblica amministrazione costituisce mero presupposto di fatto per l'esercizio dell'azione di responsabilità ed il giudice contabile può autonomamente valutare la vicenda alla luce dell'esito del connesso giudizio civile, utilizzando gli elementi e i mezzi di prova acquisiti in quel giudizio come indizi, nel contesto del complessivo quadro probatorio offerto dall'accusa erariale nel contraddittorio tra le parti (Sez. Sicilia n. 1201/2012).

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene congrua la quantificazione del danno, posto a carico del sanitario riconosciuto responsabile, operata dalla Sezione territoriale in quanto assistita da ampia e puntuale motivazione sulle ragioni poste a base della decisione assunta.

Conclusivamente, il gravame proposto dalla Procura regionale va respinto, in quanto infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

3. A seguito della reiezione del gravame di parte pubblica, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando:

- respinge il gravame e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Nulla per le spese.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente f.f.

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Dott. Salvatore Chiazzese

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs.

196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

dispone con decreto

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi dei soggetti privati estranei al presente giudizio.

Il Presidente f.f.

Dott. Salvatore Chiazzese

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge il 02/02/2024

Il Funzionario preposto

dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione del presente provvedimento, per esclusive finalità di informazione giuridica, ovvero su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante

reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati
identificativi dei soggetti privati estranei al giudizio.

Palermo, 02/02/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)